



COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale
n. **85** del **04-12-2024**

OGGETTO: **PIANO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **17:45**, @ presso la Residenza Municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
FAVERO VALERIO	SINDACO	Presente
BARON MAURA	VICESINDACO	Presente
VARDANEGA MAURO	ASSESSORE	Presente

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **FRANCESCA BRAZZALOTTO**.

La sig.ra **VALERIO FAVERO** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che, con deliberazione consiliare è stato approvato con D.C.C. n. 33 del 09/11/2019 il regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento citato l'Amministrazione comunale programma nel bilancio di previsione gli interventi dei benefici economici divisi per settore e stabilisce con propria deliberazione i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune;

Considerato che si rende necessario predisporre per l'anno 2024 il piano che prevede i termini per la presentazione delle istanze, i settori di intervento, il riparto del fondo, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'istruttoria delle pratiche;

Richiamato l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;

Riportato l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali" ;

Richiamata la deliberazione del 23/12/2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che, in merito al divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, recita: Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...] In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

Evidenziata, inoltre, la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012: Vigè un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni". Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine". Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini. [...] I comuni possono affidare a titolo

oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo. In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione. In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata. Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio [...] I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;

Dato atto che la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita: [...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione. In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012;

Considerato che, più recentemente, la Corte dei Conti sez. regionale di Controllo per il Veneto Delib. 313/2016 ha evidenziato con riguardo anche a recenti norme che "In tutti questi casi, pur nelle accennate differenze applicative, il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost., articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione (parere n. 336/2011 del 25/07/2011), in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'articolo 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per "il pieno sviluppo della persona umana" (art. 4, comma 2, Cost.), per cui "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società": in cui cioè "lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale" (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto "vicine ai cittadini interessati" (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale." e la stessa Corte rileva che "Ove - invece - la prestazione sia resa spontaneamente dai cittadini, ad avviso della Sezione, si rientra nell'ambito delle attività di volontariato, in quanto sussiste il requisito della gratuità che, unitamente a quelli della personalità e spontaneità della prestazione, concorre a qualificare tale attività ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266 del 1991 (cfr., Cassazione, sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12964).";

Richiamati:

- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui "I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- il Regolamento Comunale il quale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. 241/90 che all'art. 12 sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste ai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi", poi, al secondo comma, aggiunge che "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

Visto l'art. 26. Rubricato "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" il quale testualmente dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo (comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017). 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Richiamati i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/09/2022 ad oggetto: "*Presentazione delle linee programmatiche di mandato 2022-2027 ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000*";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2024 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione - Dup Semplificato anni 2024-2026";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2024 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 11.03.2024 di approvazione del PEG, relativamente al triennio 2024-2026, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 15.04.2024 ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs.267/2000, e dell'art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità da parte del Responsabile di Area [e il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario];

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il piano per l'anno 2024 relativo ai termini per la presentazione delle istanze, settori di intervento, riparto del fondo, modalità di concessione e di erogazione dei contributi ad enti pubblici e soggetti privati, nonché tempi per l'istruttoria delle pratiche, piano che si allega sub Allegato 1) alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che i modelli di richiesta del contributo ordinario per l'anno 2024, che si allegano sub Allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono quelli approvati in allegato al regolamento succitato.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale alla Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di demandare al Responsabile del Servizio competente il compimento di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO FRANCESCA BRAZZALOTTO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

IL SINDACO

F.TO VALERIO FAVERO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto “**PIANO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024**”, il Responsabile del servizio interessato, **SAGRILLO NADIA**, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data, 29-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO SAGRILLO NADIA

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' D E L R E S P O N S A B I L E

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto **“PIANO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024”**, il Responsabile del servizio interessato, **SAGRILLO NADIA**, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data, 29-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO SAGRILLO NADIA

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

Allegato alla deliberazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto ad oggetto “**PIANO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024**” è stato pubblicato all'albo on-line del Comune per la prescritta pubblicazione dal 06-12-2024 fino al 21-12-2024 con numero di registrazione 781.

Data, 06-12-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

Allegato alla deliberazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione ad oggetto "**PIANO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024**" è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Data, 17-12-2024

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITA'

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
